



# COMUNE DI STRAMBINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 67

**OGGETTO:**

RICOGNIZIONE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI CUI ALL'ART.30 DEL D.LGS. N.201/2022 RECANTE: "RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA"

L'anno duemilaventiquattro addì diciassette del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trentacinque nella sala delle riunioni, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
CAMBURSANO Dott.ssa SONIA - Sindaco	Si
GRASSINO Arch. SERENA MARTA - Vice Sindaco	Si
LUPO PAOLO ALESSANDRO - Assessore	Si
CIOCHETTO Ing. GIOVANNI - Assessore	Si
GATTA FRANCESCA - Consigliere	Si
BREVIGLIERI ROBERTO - Consigliere	Si
CIGNETTI FABIO - Assessore	Si
REVELLO MATTIA - Consigliere	Si
PALLANTE GIORGIO - Consigliere	Si
PELLEGRINO NATASHA - Consigliere	Giust.
CARTA GIULIO ANTONELLO - Consigliere	Giust.
PATISSO SIMONE - Consigliere	Giust.
VINCIGUERRA MARZIA ALESSANDRA - Consigliere	Si
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor ANDRONICO Dott.ssa ELENA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

CAMBURSANO Dott.ssa Sonia nella sua qualità di SINDACA assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO che:

- in data 31/12/2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 201 del 23/12/2022, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2022, avente ad oggetto il “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*” (nel prosieguo anche “Decreto Riordino”), con il fine di introdurre una riforma organica della materia, che, nel corso del tempo, ha subito numerose modifiche normative;
- detto Decreto delinea la disciplina per l’organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale, al fine di consentire agli Enti, dopo un’attenta valutazione delle esigenze della collettività, di individuare il modello più idoneo alla gestione dei servizi;
- il Decreto si applica, ai sensi dell’art. 4, a «*tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale*», con esclusione dei «*servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale*» (art. 35), nonché degli «*impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane*» (art. 36);
- i servizi pubblici locali «*rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità*» (art. 3, co. 1);
- pertanto, per servizio pubblico si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un’utilità per la comunità locale, non solo in termini economici, ma anche di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale e sia preordinata a soddisfare interessi collettivi;
- in particolare, i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in oggetto sono quelli:
  - a) a rilevanza economica (o servizi di interesse generale a livello locale), ovvero quelli «*erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*» (art. 2, co. 1 lett. c). La giurisprudenza ha elaborato, tra i criteri utili a qualificare un servizio come avente rilevanza economica, quello dell’esistenza, anche solo potenziale, di concorrenza di privati sul mercato di riferimento. La categoria dei servizi pubblici a rilevanza economica va valutata «*di volta in volta con riferimento al singolo servizio da espletare a cura dell’ente stesso, avendo riguardo all’impatto che il servizio stesso può cagionare sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento, nonché ai suoi caratteri di redditività ed autosufficienza economica (ossia di capacità di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi con i ricavi)*» (Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo Lombardia n. 489/2011/PAR);
  - b) non meramente strumentali alle finalità dell’Ente, ovvero quelli che si concretizzano nella produzione di beni o servizi in funzione di un’utilità per la comunità locale; i servizi strumentali, invece, non realizzano in via immediata un bisogno sociale, ma si limitano a fornire all’Amministrazione un determinato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell’utilità collettiva.

**VISTO**, in particolare, l'art. 30 del D.lgs. 201/2022, il quale prevede testualmente che:

*“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*

*2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*

*3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”;*

**VISTO**, altresì, l'art. 31, comma 2, il quale prevede che la relazione di cui all'art. 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo sia pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante nonché trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede all'immediata pubblicazione sul proprio portale telematico;

**PRESO ATTO**, inoltre, che con riferimento ai servizi pubblici locali “a rete”, tra cui si annoverano nello specifico, il servizio idrico integrato e il servizio integrato di trasporto e raccolta dei rifiuti urbani, l'affidamento e la gestione è sovracomunale, con un dimensionamento da individuarsi mediante la definizione di Ambiti Territoriali Omogenei - ATO - (si veda il disposto dell' art. 3 bis comma uno bis del D.L. 138/2011 secondo cui : *Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei*);

**DATO ATTO** che, a tal riguardo, il Comune di Strambino fa parte rispettivamente:

- del Consorzio Canavesano Ambiente, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27/11/2003, con cui è stata approvata la costituzione del Consorzio obbligatorio di bacino unico, che associava tutti i Comuni appartenenti ai bacini 17B e 17C, di cui al programma provinciale di gestione dei rifiuti, al fine dell'adeguamento alla nuova disciplina delle forme di gestione e di governo dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti urbani di cui all'art.35 della Legge 28 dicembre 2001, n.448, nonché alla Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24; detto Consorzio è stato poi trasformato in “Consorzio di Area Vasta” come previsto dalla L.R. 4/2021, in virtù della nuova convenzione e del nuovo statuto approvato dal Comune di Strambino con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 24/06/2021, al fine di consentire la riorganizzazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- dell'ATO3 (Autorità d'ambito Torinese 3) che ha il compito di governare il Servizio Idrico Integrato nei Comuni della Provincia di Torino ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale; la Convenzione istitutiva per l'organizzazione del servizio idrico integrato, regolante i rapporti tra gli Enti locali appartenenti all'ATO 3, vista la Legge 36/1994 e la Legge Regionale 13/1997, è stata approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 23.07.1998;

## **PRESO ATTO:**

- del contenuto dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, primo comma, così come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 2023, n. 13, art. 1, sesto comma, che attribuisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la competenza a regolare la materia dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica), per i quali non opera un'autorità di regolazione;
- che in attuazione a quanto disposto dal citato articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica – Divisione IV ha adottato il decreto n. 639 del 31/8/2023;

**PRESO ATTO**, altresì, del contenuto del Decreto del MEF del 24.4.2023, recante "*Misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201*";

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n.43/2023 ad oggetto: "*RICOGNIZIONE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI CUI ALL'ART.30 DEL D.LGS. N.201/2022 RECANTE: "RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA"*", con cui è stata approvata la relazione ricognitiva relativa all'annualità 2022;

**CONSIDERATO** che occorre procedere all'approvazione della ricognizione relativa all'anno 2023;

**VISTA** la Relazione di ricognizione dei Servizi Pubblici locali erogati dall'Ente al 31.12.2023, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

**VISTE** le attribuzioni del Consiglio, ai sensi dell'art. 42 del d. Lgs. n. 267/2000;

## **VISTI:**

- il D. Lgs. 201/2022 avente ad oggetto il "*Riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica*";
- il D. Lgs. n. 267/2000, "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*";

## **ACQUISITI:**

- il favorevole parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione, tramite l'apposizione di firma digitale, dal Responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
- il favorevole parere di regolarità contabile espresso sulla proposta della presente deliberazione, tramite l'apposizione di firma digitale, dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

**PROCEDUTO** a regolare votazione per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Presenti: 10  
Votanti: 10  
Astenuiti: =  
Voti favorevoli: 10  
Voti contrari: =

### **DELIBERA**

- 1) DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) DI PRENDERE ATTO, in attuazione degli adempimenti istituiti dall'art. 30 del D.lgs. 201/2022, dell'esame ricognitivo della situazione gestionale di tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati dall'Ente al 31.12.2023, così come indicati nella relazione allegata alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) DI APPROVARE, in attuazione dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022, la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) DI DISPORRE, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, che la relazione in questa sede approvata sia pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa contestualmente all'Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica.

---oOo---

La Sindaca propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D. Lgs.267/2000:

Presenti: 10  
Votanti: 10  
Astenuiti: =  
Voti favorevoli: 10  
Voti contrari: =

La Sindaca, visto l'esito della votazione, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D. Lgs.267/2000.

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
CAMBURSANO Dott.ssa SONIA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ANDRONICO Dott.ssa ELENA

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente verbale viene pubblicato all'albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art.124 del D.lgs. 267 del 18.8.2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal 20/12/2024 al 04/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AMMINISTRATIVO  
DELLUTRI Daniela Domenica

---

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il giorno 17/12/2024;

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c. 4 D. Lgs.267/2000)

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134 c. 3 D. Lgs.267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AMMINISTRATIVO  
DELLUTRI Daniela Domenica